



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Vietato lasciare i bimbi soli a casa

Autore: Redazione | 20/10/2016



Lasciare un bambino, anche solo per pochi minuti, è reato di abbandono di minore.

Lasciare solo a casa ed incustodito un bambino, specie se ancora in tenera età, costituisce reato. Un reato particolarmente discusso perché la sua gravità è da

valutarsi sulla base del pericolo al quale viene esposto il minore. E, secondo i giudici, la semplice presenza di un **vicino** che possa accorrere in caso di necessità non è sufficiente a giustificare l'imprudente genitore. In passato, è stato ad esempio ritenuto responsabile il genitore che sia uscito di casa per svolgere alcune faccende e, sebbene per poco tempo, abbia lasciato alla cura della figlia più grande, ma anch'essa minorenni, un bambino piccolo, per giunta con una finestra aperta.

Abbiamo più volte parlato, su [queste stesse pagine](#), dell'illecito che commette il genitore che lasci solo in casa il figlio minore di **14 anni**. Illecito che integra un reato sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, anche se il tempo di «abbandono» è limitato a pochi minuti.

Il caso più recente è quello deciso dal tribunale di Genova **[1]** secondo cui, anche per poco tempo, il genitore non può allontanarsi da casa se lì ha lasciato incustodito il figlio di pochi mesi. Nonostante lo scarso tempo di assenza, anche in tal caso il genitore viene meno ai suoi doveri di sorveglianza e cura creando una situazione di potenziale **pericolo per il minore**. Ed infatti, ad essere sanzionato dal codice penale non è tanto il danno eventualmente procurato al minore, ma la semplice possibilità che tale danno si realizzi: quindi rileva la situazione di pericolo e non uno specifico evento. In altre parole, anche se il bambino non subisce alcun pregiudizio, non si fa male e magari, lasciato mentre dormiva, viene trovato nella stessa posizione in cui si trovava al momento in cui la mamma è uscita, la condanna è scontata.

Nel caso di specie, una donna, ospite di una struttura assistenziale, è stata condannata dopo che un'insergente aveva trovato il figlio di nove mesi su un letto matrimoniale in procinto di cadere, con la testa già riversa verso il bordo del letto.

Note

[1] Trib. Genova, sent. n. 3650/16 dell'8.06.2016.

Sentenza

Tribunale di Genova - Sezione I penale - Sentenza 8 giugno 2016 n. 3650

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE PRIMA - IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Dr.ssa Silvia CARPANINI

All'udienza del 8 giugno 2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA Nei confronti di: DU.MA., nato (...), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ma.Ge. in Genova, Via (...). Difensore di ufficio Avv. Ma.Ge. del Foro di Genova. LIBERA ASSENTE IMPUTATA per il reato p. e p. dall'art. 591 CP perché abbandonava il figlio Du.Ca. (n. 04/09/2013), minore degli anni 14, del quale aveva la custodia e doveva avere cura, allontanandosi dalla stanza dove alloggiava presso l'Ab. di Genova, Via (...); il minore veniva trovato dopo almeno tre ore, mentre urlava disperato, con la testa incastrata nelle sbarre del letto ed a brevissima distanza da una finestra aperta. MOTIVI DELLA DECISIONE Il 26 gennaio 2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova ha emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di Du.Ma. per il reato di cui al capo d'imputazione. Alla successiva udienza del 16 marzo 2016 il giudice ha dichiarato aperto il dibattimento e il 5 maggio 2016, ammesse le prove, ha proceduto all'esame dei testimoni dedotti in lista dalle parti. L'08 giugno 2016, terminata la discussione, il giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti i seguenti testimoni: Pa.Pa., addetta alle pulizie della struttura di ospitalità San Niccolò del Boschetto, DI.Al., direttore della stessa all'epoca dei fatti, il Sovrintendente Capo GH.Ma., intervenuto sul posto, e l'Ispettore IE.Lu. Alla luce delle testimonianze rese il fatto può essere ricostruito come segue. Nella primavera del 2014 la signora DU. era ospite presso la struttura di San Niccolò del Boschetto, sita in via (...) a Genova, struttura che offre ospitalità a soggetti in difficoltà economica e con problemi abitativi. Nella specie, l'odierna imputata era stata inviata presso la struttura assistenziale dal Comune e, nel periodo in esame, vi soggiornava con il marito ed i propri tre figli. Il 12 maggio 2014 la teste PA., impiegata presso la casa come addetta alle pulizie, nel corso del proprio turno, nella tarda mattinata, ha sentito piangere con insistenza un bambino. Avendo notato che i vagiti provenivano dalla stanza in cui erano ospitati i DU., e sapendo che questi non erano al momento presenti in casa, PA., essendo in possesso di tutte le chiavi delle stanze, ha deciso di entrare per sincerarsi delle condizioni del bambino. Fatto il proprio ingresso all'interno della stanza la teste ha trovato il terzo figlio di DU., che all'epoca aveva appena nove mesi, sul letto matrimoniale ricavato dall'unione di due letti singoli. Il bambino si trovava vicino alle sbarre della testa del letto e, nel momento in cui PA. ha fatto ingresso nella stanza, era in procinto di cadere dallo stesso con la testa già riversa verso il bordo del letto. Lo stesso neonato era inoltre sporco dei propri bisogni poiché non era stato cambiato da diverso tempo. Secondo quanto testimoniato dalla signora PA., il bambino piangeva da diverso tempo tanto che la stessa aveva

avuto il tempo di fare almeno due o tre stanze prima di intervenire e, nel frattempo, aveva sentito il piccolo strillare ripetutamente. Da quanto appreso da una vicina di camera i genitori del minore si erano allontanati dalla stanza parecchio tempo prima ed era quindi tutta la mattina che il bimbo si lamentava. Il teste DI., direttore della struttura di ospitalità, ha ricordato due episodi in cui i DU. si sono allontanati lasciando il minore neonato senza cure. In un primo, di cui non ha potuto ricordare la data, l'imputata stava litigando con il marito; il teste è dunque intervenuto con un collega per pacificare i due coniugi ma questi hanno concluso il proprio diverbio allontanandosi e lasciando il neonato solo nella culla. A proposito del secondo episodio, che è quello oggetto dell'odierna contestazione, DI. ha ricordato che il 12 maggio del 2014, in tarda mattinata, era stato raggiunto dal personale delle pulizie il quale lo aveva informato di aver trovato il figlio minore dei DU. che, solo e sporco, piangeva nella stanza. Il Sovr. Capo GH. ha confermato che l'episodio si è svolto nella tarda mattinata poiché il suo intervento, essendo in servizio volante, è stato richiesto dalla locale centrale operativa alle 12.45. Gli agenti di Polizia, giunti sul posto, hanno escusso a sommarie informazioni l'inservente che aveva per prima soccorso il bambino e hanno poi provveduto a mettersi in contatto con il padre, il quale è sopraggiunto pochi minuti dopo. Il teste GH. ha descritto la stanza dove si trovava il minore come in una condizione igienico - sanitaria disastrosa e comunque non un ambiente consono alla crescita o ricovero di un minore. L'Ispettore di P.S. IE. il giorno dei fatti era in servizio nel centro storico, a Sottoripa, quando un uomo l'ha avvicinata dichiarandole che la propria moglie aveva abbandonato il figlio minore in un indirizzo che subito ha precisato. A breve distanza da lì, in piazza (...) è stata fermata Du.Ma. la quale, interrogata in merito, ha detto di non aver abbandonato il minore ma di averlo lasciato in compagnia di una propria parente non meglio specificata e di voler sensibilizzare così il marito ai propri doveri di genitore. L'episodio descritto dall'Ispettore IE., secondo quanto riportato nell'annotazione di servizio, si è svolto poco prima di mezzogiorno confermando ulteriormente il racconto della teste PA. Alla luce di quanto fin qui esposto deve ritenersi realizzata la fattispecie di reato così come contestata nel capo d'imputazione. L'ipotesi di reato di cui all'art. 591 c.p. è stata concretizzata dal l'imputata con la propria condotta tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo. Per quanto riguarda il primo aspetto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (ex pluris, Sez. 1, Sentenza n. 35814 del 30/04/2015 Ud., dep. 02/09/2015). Ne consegue che DU., lasciando il figlio minore, di appena nove mesi di età, solo, poggiato su di un comune letto e allontanandosi per un tempo

significativo dall'abitazione, è venuta meno ai propri doveri di sorveglianza e di cura, su di lei gravanti in qualità di genitore, ed ha così creato una situazione di pericolo per il minore che avrebbe potuto cadere dal letto e facilmente procurarsi delle lesioni; circostanza descritta dalla testimonianza dell'addetta alle pulizie PA., la quale ha dichiarato di aver rinvenuto il neonato in una chiara situazione di pericolo, vicino alle sbarre del letto e in procinto di cadere dallo stesso. Sotto il profilo soggettivo, il dolo del delitto di cui all'art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo (Sez. 2, Sentenza n. 10994 del 06/12/2012 Ud. (dep. 08/03/2013)). Alla luce di ciò è chiaro che l'imputata, lasciando solo il figlio neonato, e comunque non sincerandosi di averlo lasciato a persona di fiducia e capace di accudirlo, ha coscientemente prodotto una situazione di pericolo per il minore; ben potendo immaginare difatti che il piccolo, su di un letto non idoneo a trattenerlo, già in grado di muoversi e senza la dovuta sorveglianza, avrebbe potuto procurarsi delle lesioni o anche solo mettersi in situazioni di pericolo. Ciò premesso l'imputata deve quindi essere condannata. Nel determinare la pena risulta doveroso considerare, sia la discreta gravità della condotta, consistita nel porre in pericolo l'incolumità di un minore di appena nove mesi di vita, letteralmente abbandonandolo in condizioni non idonee a garantirne la sicurezza; sia il fatto che un episodio simile si era già verificati in precedenza, come hanno riferito i testimoni nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Per tali considerazioni non ritiene questo giudice di concedere le attenuanti generiche poiché non sono emersi elementi nella personalità dell'imputato, nelle modalità della condotta e nel comportamento successivo al fatto, che giustifichino una valutazione di favore. La pena può comunque essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, già di per sé assai elevato, e quindi quantificata in mesi otto di reclusione, così determinati: pena base mesi sei, aumentata di mesi due perché commesso da un genitore (ult. comma art. 591 c.p.). Alla condanna segue come per legge il pagamento delle spese processuali. Sussistono le condizioni oggettive e soggettive per la concessione dei doppi benefici di legge. P.Q.M. Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p. DICHIARA Du.Ma. responsabile del reato a lei ascritto e la condanna quindi alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 163 e 175 c.p. concede all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Così deciso in Genova l'8 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2016.